



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Marcello Degni	Presidente f.f.
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	I Referendario
dott.ssa Alessandra Cucuzza	Referendario
dott. Ottavio Caleo	Referendario
dott.ssa Marinella Colucci	Referendario (relatore)

nella camera di consiglio del 22 maggio 2019 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;


Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;



(Handwritten signature)

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

Esaminato il questionario sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016, redatto dall'organo di revisione del Comune di Tremosine sul Garda (BS), sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie;

Viste le richieste istruttorie, prot. Cdc n. prot. 5253 del 5/4/2019 e n. prot. 6817 del 11/4/2019;

Viste le risposte del comune di Tremosine sul Garda, prot. Cdc n. 12444 del 7/5/2019 e prot. 12825 del 9/5/2019;

Visto il provvedimento del Presidente della Sezione con cui la questione è stata deferita nell'odierna camera di consiglio per adottare pronuncia ex art. 1, commi 166 e seguenti, della L. 266/2005;

Udito il relatore, Referendario dott.ssa Marinella Colucci.

PREMESSO CHE

a seguito dell'esame del questionario sul rendiconto di gestione per l'esercizio 2016 e del piano di razionalizzazione delle società partecipate, ai sensi del d.lgs. n. 175/2016, è stata svolta un'attività istruttoria all'esito della quale il magistrato istruttore ha ritenuto che alcuni dei profili analizzati dovessero essere portati all'esame del Collegio di questa Sezione.

Ciò posto, il magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l'ente si è già instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sul comune di Tremosine sul Garda (BS) all'esame del Collegio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, si ricorda che la legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano

verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. L'art 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato "*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*", il quale prevede che "*Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti*". Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "*i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente*". In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno*", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della

valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria". Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL,

siffatta funzione del controllo sui bilanci di questa Corte suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento. L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

2. Irregolarità della gestione finanziaria.

All'esito dell'istruttoria condotta, tenuto conto delle informazioni fornite dall'Ente, si formulano le considerazioni sotto riportate, in merito alle criticità riscontrate.

2.A. Tardiva approvazione del rendiconto.

In merito alla tardiva approvazione del rendiconto consuntivo, effettuata con deliberazione consiliare n. 25 del 10 luglio 2017, l'Ente riferisce che i fattori a cui ciò è imputabile "sono molteplici: l'ufficio servizi finanziari del Comune di Tremosine fino alla data del 01.06.2018 aveva in organico un solo dipendente part-time, inizialmente a 25 ore e poi passato a 30 ed un supporto esterno da parte di personale di altro ente con un rapporto di lavoro pari a dodici ore settimanali. Come ben noto negli ultimi anni sono molti gli adempimenti in capo agli uffici finanziari dei comuni. In particolare nel 2016 è entrata in vigore la contabilità armonizzata ai sensi del d.lgs. 118/2011 s.m.i. Numerose criticità sono state riscontrate da parte dell'ufficio competente sia per la novità della materia che a livello di procedure informatiche".

Preso atto di quanto riferito, si invita l'ente a rispettare la tempistica di approvazione del rendiconto che, ai sensi dell'art. 227, comma 2, TUEL, deve essere deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la gestione a cui il rendiconto stesso si riferisce.

La Sezione, richiamando la propria giurisprudenza (*ex multis*, deliberazioni nn. 110/2019/PRSE; 10/2018/PRSE; 121/2016/PRSE), ricorda che il predetto termine è stato stabilito dalla legge in considerazione della rilevanza che l'approvazione del rendiconto riveste nell'intero "ciclo di bilancio" dell'ente locale. Il rendiconto, infatti, oltre a costituire il documento attraverso il quale l'amministrazione dimostra i risultati della gestione trascorsa, costituisce un imprescindibile riferimento per gli eventuali interventi sulla gestione in corso d'esercizio e per la successiva programmazione finanziaria.

L'importanza della tempestività nell'adozione di tale documento di bilancio è stata, peraltro, ribadita dall'art. 3, comma 1, lettera l) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 che, con l'introduzione del comma 2-bis nel corpo dell'art. 227 del T.U.E.L., ha esteso alla mancata approvazione del rendiconto nei termini di legge la procedura di cui all'art. 141 del TUEL.

Posto quanto sopra, si invita l'ente a porre in essere, per il futuro, tutte le attività propedeutiche e strumentali alla redazione del rendiconto in tempi tali da consentirne l'approvazione da parte del Consiglio comunale entro i termini di legge.

2.B. Risultato di amministrazione - discrepanza con i dati riportati in BDAP.

In sede di esame del questionario sul rendiconto 2016, è emersa una discrepanza in relazione alla quantificazione e composizione del risultato di amministrazione, tra il valore riportato nel prospetto BDAP - all. a) Risultato di amministrazione - di euro 936.840,81 ed il valore dello stesso, riportato nella relazione dell'organo di revisione per un importo pari ad euro 934.085,14. È emersa, altresì, una discordanza su un accantonamento effettuato nel risultato di amministrazione, per l'importo di euro 202.200,93 apparentemente imputabile a Fondo anticipazione liquidità (cd. FAL), ex D.L. n. 35/2013, non riscontrabile nel prospetto BDAP.

In merito ad entrambe le discrepanze in parola, nel corso dell'istruttoria, l'Ente ha fatto presente che *"effettuate le opportune verifiche nella banca dati BDAP è stato riscontrato un errore nel prospetto All. a) e contattata la ditta fornitrice del software, la quale confermava un errore nella procedura di estrazione, si è provveduto ad inviare nuovamente lo schema rettificato"*

che ora risulta essere conforme a quanto approvato dal Consiglio comunale...l'importo pari ad euro 202.200,93 non riguardava il Fondo relativo ad anticipazioni di liquidità ex D.L. n. 35 del 2013, ma il Fondo rischi e contenzioso, come si evidenzia nel prospetto allegato. Con l'invio del nuovo prospetto alla BDAP tale incongruenza è stata rimossa".

Il Collegio prende atto di quanto comunicato dall'Ente circa la rimozione delle incongruenze rilevate, rammentando l'importanza di un corretto e attento invio dei dati a BDAP, attesa la funzione strategica di tale banca dati, quale strumento di conoscenza e di trasparenza delle grandezze della finanza pubblica attraverso cui favorire anche il confronto tra amministrazioni.

Si rammenta, altresì, che la mancata trasmissione dei dati in BDAP espone gli enti alla sanzione prevista dall'articolo 9, comma 1-quinquies del decreto legge n. 113/2016.

2.C. Mancato rispetto delle previsioni di cui all'articolo 27 del D.L. n. 66/2014 e del parametro di deficitarietà n. 4.

Con riferimento al mancato rispetto dell'articolo 27 del D.L. 66/2014 e del parametro di deficitarietà n. 4, l'Ente riferisce che ciò è imputabile alla "carenza di personale e alle difficoltà iniziali nel trasmettere i dati sulla piattaforma. Con l'introduzione della fatturazione elettronica era necessario trasmettere i pagamenti ed i debiti scaduti entro il 15 del mese successivo ed anche in questo caso sono state riscontrate delle criticità. Ora i dati dei pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche tramite SIOPE+ sono automaticamente acquisiti dal sistema PCC e, di conseguenza, tutte le funzionalità riferite ai pagamenti, successivi alla data di adesione della PA a SIOPE+ sono state disabilitate e restano attive solo quelle necessarie a registrare/modificare in tale piattaforma i dati di pagamenti effettuati antecedentemente all'adesione al nuovo sistema. Con l'assunzione del nuovo dipendente ci si sta attivando per sistemare il pregresso e ad adempiere puntualmente agli obblighi ancora vigenti, ossia trasmissione dei debiti scaduti entro il 15 del mese successivo. Come disposto dall'art. 1, comma 867 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), è stato comunicato entro il 30.04.2019 sulla PCC l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. Per quanto riguarda il mancato rispetto del parametro n. 4 l'ente è regolarmente rientrato".

Il Collegio prende atto di tutto quanto riferito, invitando l'Ente, per il futuro, ad un attento monitoraggio dei residui passivi - e più in generale dei propri debiti finanziari - alla luce del riscontrato mancato rispetto del parametro n. 4 (Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente) di cui al D.M. 18/02/2013, nel rispetto dei nuovi principi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011. Una corretta gestione ordinaria dei residui passivi, difatti, dovrebbe condurre verso una loro progressiva riduzione (vd. deliberazione della Sezione delle Autonomie, n. 9/SEZAUT/2016/INPR), dal momento che un'abbondanza di residui passivi può palesare una difficoltà finanziaria nell'adempiere le proprie obbligazioni, in particolare per il rispetto dei termini di cui al d.lgs. n. 231/2002.

2.D. Rapporti creditor/debitori con le società partecipate e mancanza della doppia asseverazione dei rispettivi organi di revisione.

Con riferimento alla situazione debiti/crediti con la società GARDA Uno S.p.A., l'Ente riferisce che tale società *"ha ceduto il ramo di azienda relativo al servizio idrico integrato alla società Acque Bresciane srl. Per quanto riguarda il pregresso, considerato la difficoltà a raggiungere un accordo e la mancata fondatezza di quanto richiesto in precedenza a titolo di consumi idrici..la nuova società, a seguito dell'installazione di misuratori, si è impegnata a fatturare secondo il reale consumo e nulla pretendere in merito al pregresso". Ancora, "per quanto riguarda le partite aperte per il consumo di utenze idriche, ad oggi l'Ente ha predisposto l'installazione di misuratori e la bollettazione avverrà in base al consumo e non a forfait come precedentemente calcolato dall'Ente gestore del servizio"*.

Preso atto di quanto comunicato, in particolare con riferimento alla cessione del ramo di azienda alla società Acque Bresciane srl e all'impegno citato circa le pretese sul pregresso, la Sezione si riserva di effettuare ulteriori verifiche, sulle prossime annualità, in merito alla situazione sopra rappresentata. Si evidenzia, sin da ora, che la conciliazione delle posizioni debitorie e creditorie con le società partecipate costituisce un elemento fondamentale per rafforzare la salvaguardia degli equilibri finanziari, a tutela del rischio di emersione di potenziali passività. A tale proposito, si

rammenta il principio di diritto formulato dalla Sezione delle Autonomie n. 2/SEZAUT/2016/QMIG, secondo cui, inter alia, *“La disposizione dettata dall’art. 11, co. 6, lett. j), del d.lgs. n. 118 del 2011, che prevede l’inserimento nella relazione sulla gestione da allegare al rendiconto degli enti territoriali anche degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate, si conforma a principi di trasparenza e veridicità dei bilanci e mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio attenuando il rischio di emersione di passività latenti per gli enti territoriali. Gli obiettivi di gestione perseguiti dall’ente territoriale devono necessariamente tener conto anche del sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate ovvero del cosiddetto “gruppo amministrazioni pubblica” secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4 del d.lgs. n. 118/2011”*.

2.E. Anticipazione di tesoreria.

In merito al ricorso all’anticipazione di tesoreria per n. 12 giorni per un importo di euro 62.901,17, l’Ente comunica che *“si è resa necessaria al fine di adempiere ad obblighi contrattuali derivanti dall’appalto di opere pubbliche finanziate dal Fondo comuni confinanti ed altri enti sovra comunali. I fondi vengono erogati a rendicontazione e pertanto l’Ente ha dovuto anticipare i pagamenti anche al fine di rispettare la normativa vigente. Si precisa che dal 2016 l’ente non ha più fatto ricorso né ad anticipazioni di Tesoreria né all’utilizzo di entrate a destinazione vincolata”*.

La Sezione prende atto del miglioramento nel ricorso all’anticipazione di tesoreria rispetto al 2015 (n. 24 giorni, per un importo di euro 122.466,86), di quanto comunicato relativamente al 2016 e del fatto che l’ente non vi ha fatto più ricorso da tale ultima annualità, rammentando che il ricorso all’anticipazione di tesoreria costituisce una soluzione temporanea per fare fronte a momentanee carenze di liquidità e mai una forma sistematica di finanziamento dell’ente (vd. *ex multis*, deliberazione Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 226/2018/PRSE).

2.F. Capacità di riscossione da evasione tributaria.

Sul punto, l’Ente chiarisce che *“la percentuale di riscossione sugli accertamenti tributari risulta essere del 10,57% al 31.12.2016 in quanto gli accertamenti vengono emessi generalmente a fine anno e pertanto vanno in riscossione l’esercizio successivo. La nota*

dell'Organo di revisione secondo la quale al 27.04.2017 risulta riscosso un importo di euro 58.462,71 evidenza che l'andamento della riscossione segue un trend positivo".

Nel prendere atto di quanto riferito, la Sezione non può esimersi dal rammentare che la non solerte gestione della riscossione dei tributi tende a procrastinare l'adempimento degli obblighi tributari che, come noto, sono vincolati a ineludibili doveri di solidarietà (articolo 23 Costituzione), comportando, nel contempo, anche potenziali sperequazioni rispetto a chi osserva tempestivamente e scrupolosamente gli obblighi medesimi (vd. deliberazione Sezione regionale controllo per il Veneto n. 224/2018/PRSE).

Si richiama, pertanto, l'attenzione dell'Ente ad assicurare una maggiore efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione, con riserva di verifica sui successivi esercizi finanziari.

2.G. Revisione delle partecipazioni, ai sensi degli articoli 24 e 20 del d.lgs. n. 175/2016.

A seguito di richiesta istruttoria prot. Cdc 6817 del 11/4/2019, l'Ente, con riferimento alle società partecipate in esame, ha precisato (con nota prot. Cdc 12444 del 07/05/2019) quanto segue:

"1) GARDA Uno S.p.A.

Per quanto attiene il numero di Amministratori presenti nel CdA, la Delibera di nomina è stata adottata il giorno 08 luglio 2016, anteriormente all'entrata in vigore della norma ovvero il 22 settembre 2016. Alla data di Delibera era vigente l'art. 4 comma 5 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 135/2012.

Per quanto attiene il C.d.A., la norma vigente prevedeva la composizione del C.d.A. in un numero tra tre e cinque membri, fatta salva la possibilità di nomina di un Amministratore Unico; inoltre non era previsto l'onere di motivazione della scelta.

Per quanto concerne la misura dei compensi degli Amministratori, nella delibera di nomina da parte dell'Assemblea, sono stati rispettati i vincoli previsti dalla norma al tempo vigente nei coordinati disposti di cui all'art. 4 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012 nella formulazione come sostituita dall'art. 28 del D.Lgs 175/2016 ovvero:

- il costo complessivo dei compensi agli Amministratori (pari ad € 37.368,84) come determinati ai sensi delle lettere a) et b) non può essere superiore all'80% di quello sostenuto dalla Società a tale titolo nel corso del 2012 (pari ad € 87.994,00);

- l'indennità di carica spettante ai componenti dell'Organo Amministrativo di Garda Uno è pari, per il Presidente al 70% dell'Indennità di Carica del Sindaco del Comune socio di maggiori dimensioni (Comune di Desenzano, il cui Sindaco percepiva € 36.813,00) del 55% per il Vicepresidente e del 45% per gli altri Consiglieri;

- l'indennità di carica del Sindaco del Comune socio di maggiori dimensioni deve intendersi comprensiva di una indennità mensile per ogni anno di mandato.

Per tali motivi si rileva che il totale dei compensi previsti per il C.d.A. è stato fissato nella suddetta Delibera in € 37.368,84 che rispetto al Costo risultante nel 2012 pari a € 87.994,00 è pari al 42,46%, inferiore al limite all'80% previsto.

Per quanto attiene le diverse cariche, nella Delibera:

- per il Presidente è stato fissato il compenso in € 25.772,88 pari al 70,00 % dell'Indennità di Carica del Sindaco del Comune di Desenzano pari ad € 36.813,00;

- il Vice Presidente non percepisce compensi in quanto già ricopre cariche nel Comune socio di appartenenza

- due Consiglieri non percepiscono compensi in quanto già ricoprono cariche nei Comuni soci di appartenenza

- per un Consigliere è stato fissato il compenso in € 11.595,96 pari al 31,50% dell'Indennità di Carica del Sindaco del Comune di Desenzano (che è pari ad € 36.813,00).

In ordine al documento "Relazione sul Governo Societario", come previsto dall'art. 6 commi 2 e 4 del D.Lgs. 175/2016, l'Assemblea, per l'esercizio 2016, ha approvato il documento con Delibera del 07 dicembre 2017. Si allega, oltre alla Delibera (Allegato 01) anche la Relazione sul Governo Societario (Allegato 02). Negli anni successivi, di anno in anno, l'Organo Amministrativo di Garda Uno ha sempre sottoposto all'Assemblea dei Soci la suddetta Relazione al fine di rendere conto, attraverso uno o più indicatori, dell'esistenza di eventuali rischi di Crisi Aziendale.

Per quanto attiene i provvedimenti con cui sono definiti i criteri e le modalità di reclutamento del Personale, ai sensi dell'art. 19 del TUSP, si evidenzia che Garda Uno SpA ha adottato due

specifiche procedure denominate "Procedura Linee guida modalità applicazione vincoli assunzionali e politiche retributive" e "Procedura per la Selezione del Personale" approvate con Delibera del 06 febbraio 2015 dell'Amministratore Unico e del Comitato di Coordinamento (Allegato 03 e Allegato 04), successivamente aggiornate con "presa d'atto" del 18 settembre 2018 dei C.d.A e del Comitato di Coordinamento (Allegato 05 e Allegato 06).

2) ASMEL Soc. consortile a r.l.

Ai sensi dell'art. 24 TUSP entro il 30 settembre 2017 il comune doveva provvedere ad effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, cioè alla data del 23 settembre 2016. La deliberazione di acquisto quote societarie centrale di committenza ASMEL consortile a.l.r. per adesione centrale di committenza in house, è stata assunta dal Consiglio Comunale di Tremosine il 27 settembre 2016. La società rispetta i parametri di cui all'art. 20 del TUSP, come da scheda allegata.

3) B.C.C. del Garda

In riferimento alla relazione tecnica allegata alla delibera di Consiglio comunale n. 35 del 22.09.2017 si precisa che per mero errore materiale sulla scheda dei requisiti è stata erroneamente barrata la casella relativa alle società costituite ai sensi dell'art. 4 comma 6 del TUSP oltre a quella relativa all'art. 4 comma 2 lettera a).

4) Castella s.r.l. (C.F. 03303980985), La Castella s.r.l. (C.F. 02903410989) e Leno Servizi s.r.l. Le Società "Castella srl" e "La Castella srl" sono entrambe attualmente in fase di start-up ma inattive in attesa di diventare Società pienamente operative nel momento in cui si concluderanno gli iter autorizzativi attualmente in corso come da documentazione allegata (Allegato 07): Autorizzazione a "La Castella" rilasciata dalla Provincia di Brescia oggetto, però, di ricorso avanti il TAR Brescia; per quanto attiene "Castella", si comunica che attualmente un Ricorso avanti il Consiglio di Stato presentato in data 15/05/2017 afferente il diniego al progetto di Realizzazione e Gestione dell'impianto (Allegato 08) afferenti la gestione di una Discarica per Rifiuti Speciali non Pericolosi assimilati ai Rifiuti Urbani.

Nel momento in cui le autorizzazioni diverranno pienamente efficaci, entrambe le Società saranno rese operative e quindi rientranti oggettivamente nelle previsioni di cui all'ad. 4 comma 2 lettera d) del TUSP ovvero Società finalizzate alla Realizzazione di Servizi strumentali all'Ente Partecipante (ovvero Garda Uno e, di riflesso, Comune di Tremosine) in

quanto Garda Uno è anche Gestore del Servizio di Igiene Urbana giusto affidamento "in house" da parte del Comune di Tremosine con Delibera n. 55 del 31/10/2012 (Allegato 09).

Per quanto concerne la Società "Leno Servizi srl", così come previsto dal TUSP, la Società partecipata indirettamente svolge servizi strumentali all'Ente Partecipante Garda Uno SpA in termini di supporto alla gestione del Servizio di Illuminazione Pubblica, di Sportello locale al pubblico per il Servizio Idrico Integrato (Servizio gestito da Acque Bresciane srl che è società partecipata indiretta dal Comune di Tremosine).

I vincoli di cui all'art. 20 comma 2 del TUSP sono rispettati in quanto:

-lettera a): la Società rientra nel novero di cui all'art. 4 comma 2 lettera d)

-lettera b): a far data dal 01/01/2018 la Società ha n.02 dipendenti che sono in numero superiore a quello degli Amministratori, visto che la Società ha un Amministratore Unico;

-lettera c): pur in presenza di altre Società partecipate dal Comune di Tremosine che svolgono attività analoghe a quella di Leno Servizi srl (nella fattispecie Garda Uno SpA per il tramite della quale il Comune partecipa indirettamente in Leno Servizi srl), si ritiene che l'utilità per la partecipata Garda Uno nel mantenimento della Leno Servizi come società partner strumentale (anche nell'ambito del Servizio di Igiene Urbana), sia preponderante rispetto ad eventuali valutazioni di alienazione;

-lettera d): ha avuto, nel triennio precedente alla ricognizione straordinaria, un fatturato medio pari a € 1.472.274,33 (si vedano i Bilanci infra (Allegato 10) e (Allegato 11)

lettera e): non ha avuto risultati negativi in quattro esercizi su cinque esercizi; lettera f): non incide sui costi di funzionamento dell'Ente Comune di Tremosine nè direttamente nè indirettamente: infatti pur svolgendo attività per conto della Società Partecipata Garda Uno spa, tali costi sono ampiamente controbilanciati dai proventi per i Servizi svolti da Garda Uno verso la collettività;

-lettera g): non si ritiene possibile procedere ad aggregazioni in quanto è società partecipata in via maggioritaria dal Comune di Leno; Garda Uno SpA ha una partecipazione di minoranza e pertanto le decisioni strategiche in tal senso sono di competenza del Socio di maggioranza controllante (vedasi Statuto sociale Allegato 12 e Visura Camerale Allegato 13).

5) GAL Gardavalsabbia soc.coop. a r.l

La società è stata messa in liquidazione in data 14.03.2019, come da visura camerale allegata".

Ciò posto, nel rinviare a sue precedenti deliberazioni relativamente al ruolo della Corte dei conti e agli effetti del suo controllo sugli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 175/2016 (*ex multis*, vd. deliberazioni nn. 199/2018/VSG; 160/2019/VSG), la Sezione evidenzia quanto segue.

Con riferimento alla GARDA Uno S.p.A. (società che svolge attività nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti, partecipata in via diretta al 1,85%, con un consiglio di amministrazione composto da n. 5 membri), trattandosi di società a controllo pubblico, occorre applicare le previsioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 175/2016, secondo cui l'organo amministrativo è costituito, di norma, da un amministratore unico e l'assemblea dei soci, con delibera motivata, con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.

La relativa delibera va trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 del d.lgs. n. 175/2016.

Il Legislatore introduce, dunque, una regola generale per le società a controllo pubblico, in base alla quale l'organo amministrativo deve essere monocratico, salvo casi specifici e idonee motivazioni, che comporta per tali società un obbligo di effettuare nuove valutazioni, alla luce delle attuali previsioni normative.

Relativamente al compenso degli amministratori, inoltre, preso atto di quanto comunicato dall'Ente, si fa presente che dal combinato disposto dell'articolo 11, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 175/2016 e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 95/2012 (nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che determini i compensi degli organi sociali sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi), il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, *“non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013”*.

Ne deriva che l'annualità di raffronto è il 2013 e non il 2012, come più volte indicato dall'Ente nella sua risposta istruttoria e che, pertanto, sarà tale annualità a cui la società dovrà fare riferimento per verificare il rispetto dei compensi stabiliti, con riguardo alle previsioni normative in parola.

Si invita, pertanto, l'Ente a tenere conto delle osservazioni sopra formulate, affinché la società GARDA Uno S.p.A. effettui tutti gli adempimenti necessari al rispetto delle previsioni di cui al d.lgs. n. 175/2016, come sopra indicato, con riserva di ogni successiva verifica.

In merito alle società "Castella srl" e "La Castella srl" (partecipate indirettamente dall'Ente tramite la GARDA Uno S.p.A. e per le quali, ad oggi, si riscontra una situazione di non rispetto dei parametri di cui all'articolo 20, comma 2, del d.lgs. 175/2016) si prende atto di quanto riferito, invitando l'Ente ad uno scrupoloso monitoraggio del contenzioso in atto, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui sopra, che impongono l'adozione di piani di razionalizzazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, laddove i parametri ivi previsti non siano rispettati. Quanto a "Leno Servizi srl" (anche quest'ultima partecipata indirettamente dall'Ente tramite la GARDA Uno S.p.A.), nell'accertare che, sulla base di quanto riferito, la società rispetta i parametri dell'articolo 20, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 175/2016, solo dal 01/01/2018 (da tale data, difatti, ha n. 2 dipendenti che sono in numero superiore a quello degli Amministratori), si invita l'Ente ad una attenta valutazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 175/2016.

Da ultimo, in merito alla GAL Gardavalsabbia soc. coop. a r.l. (partecipata in via diretta al 0,60%), preso atto della sua messa in liquidazione in data 14.03.2019, la Sezione si riserva futuri approfondimenti, circa gli esiti della procedura in atto.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia

ACCERTA

le criticità di cui in parte motiva.

INVITA l'ente

- al rispetto dei termini di approvazione del rendiconto, ai sensi dell'articolo 227 TUEL;
- ad attento monitoraggio dei residui passivi e, più in generale, dei propri debiti finanziari.
- ad assicurare una maggiore efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione.
- ad un attento monitoraggio delle società partecipate, ai fini del rispetto del d.lgs. n. 175/2016 e, con riferimento alla GARDA Uno S.p.A, ad informare la scrivente Sezione sulle iniziative assunte, alla luce delle osservazioni formulate relativamente alle previsioni di cui all'articolo 11, commi 2, 3, 6, 7 del medesimo decreto legislativo, con riserva di ogni successiva verifica.

DISPONE

- la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo sistema Con.Te, al Sindaco e dispone che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'organo consiliare i contenuti della presente delibera;
- la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo sistema Con.Te, al Revisore dei conti del Comune di Tremosine sul Garda;
- che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso nella camera di consiglio del 22 maggio 2019.

Il Magistrato Estensore

(dott.ssa Marinella Colucci)



Il Presidente f.f.

(dott. Marcello Degni)



Depositata in Segreteria il

22 MAG 2019



Il funzionario preposto

(Susanna De Bernardis)

